

Regolamento delle Consulte Territoriali Cittadine

Art. 4

COMPONENTI DELLE CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

1. Ciascuna consulta territoriale cittadina è composta da un numero minimo di cinque fino ad un massimo di dieci membri, aventi i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale. Il venire meno dei requisiti anzidetti comporta la decadenza dalla nomina.
2. La carica di consigliere e assessore comunale è incompatibile con quella di componente delle consulte territoriali cittadine.
3. Non possono fare parte delle consulte territoriali cittadine i dipendenti a qualsiasi titolo del comune di Legnano e delle aziende dallo stesso partecipate.

Art. 8

DECADENZA E SURROGA

1. I componenti delle consulte territoriali decadono contemporaneamente al consiglio comunale che li ha nominati.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti della consulta, tali da diminuirne i componenti al di sotto del minimo stabilito, ha luogo la surroga da parte del Consiglio Comunale, sulla base dell'elenco dei candidati ammessi di cui al precedente art. 5, comma 4 e 5. Qualora anche l'elenco fosse esaurito, per l'individuazione di nuovi componenti si applicherà la procedura prevista dall'art. 5 comma 3.
3. In caso di cinque assenze ingiustificate consecutive il componente della consulta - a seguito di espressa deliberazione della

Regolamento delle Consulte Territoriali Cittadine

PROPOSTA MODIFICHE

Art. 4

COMPONENTI DELLE CONSULTE TERRITORIALI CITTADINE

1. Ciascuna consulta territoriale cittadina è composta da un numero minimo di cinque fino ad un massimo di **undici** membri, aventi i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere comunale. Il venire meno dei requisiti anzidetti comporta la decadenza dalla nomina.
2. La carica di consigliere e assessore comunale è incompatibile con quella di componente delle consulte territoriali cittadine.
3. Non possono fare parte delle consulte territoriali cittadine i dipendenti a qualsiasi titolo del comune di Legnano e delle aziende dallo stesso partecipate.

Art. 8

DECADENZA E SURROGA

1. I componenti delle consulte territoriali decadono contemporaneamente al consiglio comunale che li ha nominati.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, decadenza o decesso di qualcuno dei componenti della consulta, ~~tali da diminuirne i componenti al di sotto del minimo stabilito,~~ ha luogo la surroga da parte del Consiglio Comunale, sulla base dell'elenco dei candidati ammessi di cui al precedente art. 5, commi 4 e 5. Qualora anche l'elenco fosse esaurito, per l'individuazione di nuovi componenti si applicherà la procedura prevista dall'art. 5 comma 3.
3. In caso di **tre** assenze ingiustificate consecutive il componente della consulta - a seguito di espressa deliberazione della

| | |
|---|---|
| <p>consulta stessa e successiva segnalazione del Presidente - viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale.</p> <p>4. Le consulte inoltrano al Presidente del Consiglio Comunale motivata proposta di decadenza di propri componenti in caso di reiterata violazione delle norme del presente regolamento, sulla quale delibera il Consiglio Comunale.</p> <p>5. In caso di inerzia del Presidente della consulta nell'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti dal presente regolamento, il Vicepresidente della stessa ne fa senza ritardo segnalazione al Presidente del Consiglio Comunale, il quale informa il Sindaco ed i Presidenti dei gruppi consiliari. La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, valutata la segnalazione e sentito il Presidente della consulta interessato nella prima riunione utile, delibera l'eventuale diffida allo stesso affinché entro 10 giorni provveda ad esercitare i compiti a lui spettanti. In caso di ulteriore inerzia il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza.</p> <p>6. Fatta salva l'attivazione del procedimento per l'elezione o la surroga, in caso di contemporanea mancanza del Presidente e del Vicepresidente della consulta le relative sedute sono temporaneamente presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale o, su delega di quest'ultimo, dal Vicepresidente, fino alla nomina del Presidente della consulta.</p> | <p>consulta stessa e successiva segnalazione del Presidente - viene dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale.</p> <p>4. Le consulte inoltrano al Presidente del Consiglio Comunale motivata proposta di decadenza di propri componenti in caso di reiterata violazione delle norme del presente regolamento, sulla quale delibera il Consiglio Comunale.</p> <p>5. In caso di inerzia del Presidente della consulta nell'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti dal presente regolamento, il Vicepresidente della stessa ne fa senza ritardo segnalazione al Presidente del Consiglio Comunale, il quale informa il Sindaco ed i Presidenti dei gruppi consiliari. La conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, valutata la segnalazione e sentito il Presidente della consulta interessato nella prima riunione utile, delibera l'eventuale diffida allo stesso affinché entro 10 giorni provveda ad esercitare i compiti a lui spettanti. In caso di ulteriore inerzia il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza.</p> <p>6. Fatta salva l'attivazione del procedimento per l'elezione o la surroga, in caso di contemporanea mancanza del Presidente e del Vicepresidente della consulta le relative sedute sono temporaneamente presiedute dal Presidente del Consiglio Comunale o, su delega di quest'ultimo, dal Vicepresidente, fino alla nomina del Presidente della consulta.</p> |
|---|---|